

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCA BURSI"



Via Ghiarella n. 213 tel 0536/844140 – fax 0536/843575
41042 Spezzano di Fiorano Modenese (MO)

moic831008@istruzione.it – e-mail certificata: moic831008@pec.istruzione.it

Fiorano 27/10/2017

- Ai Genitori degli alunni Sc. Sec. di I grado
- Ai Docenti della Sc. Sec. di I grado
- Al sito web scuola

Oggetto: Comunicazione monte ore di lezione necessario per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di 1° grado per l'anno scolastico. 2017/2018

- VISTO** L'art. 14, c. 7 del d.p.r. 122/2009;
VISTO la C. M. n° 20 del 4/3/2011;
VISTO il D. Lgs 62 del 13/04/2017, art. 5
VISTA la Nota Ministeriale n° 1865 del 10/10/2017
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 24/10/2017;

Si comunica l'orario annuale personalizzato della Scuola Secondaria di Primo Grado e il limite massimo delle assenze consentite al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico:

Orario tempo Ordinario (ore settimanali)	Ore annuali curricolari	N° massimo di ore di assenze consentite (25%)
Ore 30 settimanali	Totale 990	248

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe, con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Nell'ottica della "personalizzazione" del monte ore annuale delle lezioni, per casi eccezionali e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, fermo restando quanto stabilito dalla L. 169 del 31/10/2008; si considerano assenze documentate da poter derogare (da sottrarsi al monte ore annuale) le ore di assenza per:

- Motivi di salute
 - assenze continuative per ricovero documentato ed eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione;
 - assenze continuative motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica. Le assenze continuative, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica

- assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico o psicologico documentate.
- assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo
- partecipazione ad attività agonistica e sportive organizzate da federazioni riconosciute per le sole gare
- assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari.

La documentazione attestante tali assenze deve essere fornita all'Ufficio alunni, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto.

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni ministeriali (D.P.R. 122/09 art. 2 c. 10 e C. M. n° 20 del 4/3/2011), se:

- Il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
- tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;
- tali assenze, pur superando il limite consentito, in quanto determinate da situazioni di particolare disagio familiare e/o personale di cui il Consiglio è a conoscenza o da motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carica gli interessati, non impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.

In caso di difficoltà da parte degli studenti e delle famiglie a garantire una frequenza regolare, la scuola rimane a disposizione dell'utenza per trovare soluzioni condivise, naturalmente sempre nel rispetto della normativa vigente.

In caso di persistenza delle assenze il dirigente scolastico è tenuto ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del DM 489/2001: "Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Marco Casolari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

-----tagliando da restituire alla scuola -----

....l.... ..sottoscritt.....genitore dell'alunno/a.....

della classe Sc. Sec. primo grado "F. Bursi" conferma di aver ricevuto la comunicazione prot...9005..... relativa alla Validità anno scolastico - monte ore annuale

firma _____